



# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana  
C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050  
Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana

**ORIGINALE**

**Numero: 11**

**Data 29-07-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 147, D.LGS. N. 267/2000)**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:30 nella Residenza Municipale di Liscate presso la Sala Consiliare Auditorium Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio dell'Unione.

Fucci Lorenzo	Presente	Presidente
Avola Michele	Presente	Vice Presidente
Caterina Angelo Maria	Assente	Consigliere Magg
Cantoni Paolo Erminio	Presente	Consigliere Magg
Guerci Giancarlo Edalfo	Presente	Consigliere Magg
Aldini Morena Attilia	Presente	Consigliere Magg
De Chiara Laura	Presente	Consigliere Min
Biscaro Davide	Assente	Consigliere Min
Cagni Marco Giovanni	Presente	Consigliere Min

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la **Dott.ssa Miriam Marzo SEGRETARIO DELL'UNIONE**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Lorenzo Fucci** nella sua veste di **Presidente**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Richiamato il Testo Unico Enti Locali sdi cui al dlgs 267/2000

Richiamato Il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, in particolare l'art 3 che ha modificato il sistema di controlli interni previsti dal testo Unico come segue:

«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali ((con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)).

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ((Il controllo contabile è effettuato)) dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa ((. . .)) è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla

normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, ((. . .)) i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale ((con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)) definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

L'ente locale ((con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)) può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico ((, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale,)) elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi ((. . .)). ((Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate). -

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati)).

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari).

*Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

*2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.*

*3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.";*

Atteso che il sistema dei controlli interni è altresì funzionale agli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione ed la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e dall'art. 2 della legge 241/1990 in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi ed ai poteri sostitutivi;

Atteso che il sistema di controllo interno è integrato dai controlli di competenza dell'organo di revisione contabile, in base al TUEL e al regolamento di contabilità, e del Nucleo di valutazione, in base al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (decreto Madia)

Dato atto che I Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscate hanno aderito a far data dal 20216 all'Unione dei comuni lombarda ADDA MARTESANA approvandone Statuto e Atto costitutivo.

Atteso che lo Statuto dell'UCL Adda Martesana (pubblicato sul BURL n. 19 dell'11.05.2016) prevede all'art. 2 "il conferimento all'Unione da parte dei Comuni aderenti di tutte le funzioni, tra cui espressamente le attività relative ai controlli interni, anticorruzione e trasparenza saranno gestite in via associata".

Ritenuto che il sistema dei controlli, andando a verificare il regolare andamento e l'efficace gestione dell'amministrazione, costituisce il supporto naturale all'attività di valutazione dell'attività dell'Ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività e dei soggetti che operano per conto dell'Ente medesimo;

Considerata la necessità di adeguare il Regolamento dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Unione n.14 del 31.05.2017, per allineare i controlli alle disposizioni legislative a al variato contesto dell'Unione a seguito dell'uscita del comune di Truccazzano

**UDITO** l'intervento illustrativo del Segretario dell'Unione

**CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 7 assenti n. 2 (Caterina, Biscaro)

Consiglieri votanti n. 7

**Voti favorevoli n. 7**

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n.0

## **DELIBERA**

1) DI APPROVARE il nuovo Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni” allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) DI DARE ATTO che il nuovo regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione di consiglio Unione n. 13 del 31.05.2017, le cui disposizioni cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo

La seduta del Consiglio Unione si scioglie alle ore 22:00

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**‘ADDA MARTESANA’**

Città metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  
segue:

Verbale del Consiglio dell’Unione  
n° 11 del 29-07-2025

IL Presidente  
Lorenzo Fucci

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
Dott.ssa Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005